

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA PELLEGRINO

- Presidente -

Sent. n. sez. 907/2026

LUIGI AGOSTINACCHIO

UP - 23/06/2026

MARIAPAOLA BORIO

R.G.N. 16350/2026

SIMONETTA COLELLA

- Relatore -

DANIELA CARDAMONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 30/01/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del
procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alessandro
Cimmino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 02/05/2025, ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi 10) e 11) dell'imputazione e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 9).

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337, 131-*bis* cod. pen. e artt. 533 e 125



cod. proc. pen., lamentando che la Corte di merito non ha motivato sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'atto di appello, ha assolto l'imputato dai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. contestatigli ai capi 10) e 11) dell'imputazione, mentre ha confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., contestato al capo 9), anche in punto pena, in considerazione della negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.

2. Risulta, invece, del tutto omessa la valutazione della richiesta, formulata dall'appellante con i motivi aggiunti depositati in data 14/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, in epoca successiva, dunque, alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice"

3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così è deciso, 23/06/2026

Il Consigliere estensore
SIMONETTA COLELLA

Il Presidente
ANDREA PELLEGRINO

